CSV Alto Adige ETS
Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ETS
DZE Südtirol KDS
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol KDS

DONAZIONI NEL TERZO SETTORE

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TUTTI



Ogni anno, entro il **16 marzo**, una parte degli enti non profit deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sulle **erogazioni liberali in denaro** ricevute da persone fisiche nell'anno precedente. Lo scopo è inserire queste donazioni nella **dichiarazione precompilata** dei donatori, così che possano fruire di detrazioni e deduzioni senza doverle indicare manualmente.

Ma quali enti sono davvero obbligati? E cosa cambia con l'entrata in vigore della riforma fiscale del Terzo settore? Facciamo chiarezza.

In questo numero:

- *Il quadro normativo*
- *Enti interessati e soglia dei 220.000 euro*
- *Cosa cambia dal 2027*
- *Erogazioni da comunicare e scadenza*
- *Invio diretto o tramite il CSV Alto Adige?*
- *Le sanzioni*
- *Consigli pratici e sintesi*

BASI GIURIDICHE

Il quadro normativo

L'adempimento è disciplinato da:

- il **Decreto MEF del 1° marzo 2024** (G.U. del 9 marzo 2024), che individua i soggetti interessati, la soglia di obbligatorietà e i dati da comunicare;
- il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2024**, che stabilisce le modalità tecniche di trasmissione;
- l'**art. 83 del Codice del Terzo Settore** (D.Lgs. 117/2017), che disciplina detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a favore degli ETS.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quali enti sono interessati

Possono (e in certi casi devono) inviare la comunicazione:

- gli **Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS** (ODV, APS, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni ETS), comprese le **cooperative sociali**, ma **escluse le imprese sociali costituite in forma societaria**;
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** che hanno per scopo la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (D.Lgs. 42/2004);
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con apposito DPCM.

REGIME TRANSITORIO FINO AL 2026

Obbligatoria o facoltativa? La soglia dei 220.000 euro

Fino alla comunicazione da inviare nel 2026 (relativa alle erogazioni ricevute nel 2025) vale il regime transitorio previsto dal DM 1° marzo 2024:

- la comunicazione è **obbligatoria** se, nel bilancio dell'anno precedente a quello di ricezione delle erogazioni, l'ente ha conseguito **ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro**;
- al di sotto di tale soglia la comunicazione è **facoltativa**.

Esempio: per le erogazioni ricevute nel 2025 (comunicazione entro il 16 marzo 2026), l'obbligo dipendeva dalle entrate del 2024, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare.

NUOVO REGIME FISCALE DEL TERZO SETTORE

Cosa cambia dal 2027: obbligo per tutti gli Enti del Terzo Settore

Con l'entrata in vigore, dal **1° gennaio 2026**, del nuovo regime fiscale del Terzo settore (Titolo X del D.Lgs. 117/2017, a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea), il quadro cambia in modo significativo. Secondo le indicazioni diffuse dalla rete dei CSV e dagli esperti di settore:

- dalla comunicazione da effettuare **entro il 16 marzo 2027**, relativa alle erogazioni ricevute nel **2026**, l'obbligo riguarda **tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dal volume delle entrate**: anche le piccole associazioni dovranno quindi provvedere;
- restano escluse le **imprese sociali in forma societaria**.

Per questo è importante organizzarsi fin da subito per tracciare correttamente le donazioni ricevute nel corso del 2026.

DONAZIONI DA COMUNICARE

Quali erogazioni vanno comunicate

Devono essere comunicate le erogazioni liberali in denaro, deducibili o detraibili, effettuate da **persone fisiche**, in particolare:

- le erogazioni dei **donatori continuativi** che hanno fornito i propri dati anagrafici;
- le erogazioni degli **altri donatori**, se dal pagamento risulta il loro **codice fiscale**.

Rilevano solo i versamenti **tracciabili**: tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, ecc.). Le donazioni in contanti non danno diritto ai benefici fiscali e non vanno comunicate.

Vanno invece **escluse** le erogazioni raccolte in forma cumulativa, cioè quando un unico soggetto versa per conto di più donatori.

Occorre inoltre comunicare gli eventuali **rimborsi** di erogazioni effettuati nell'anno precedente, indicando il beneficiario della restituzione e l'anno in cui era stata ricevuta la donazione rimborsata.

APPUNTAMENTO ANNUALE

Scadenza

La comunicazione va trasmessa **entro il 16 marzo** di ogni anno, con riferimento alle erogazioni ricevute nell'anno precedente. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

L'ETS può inviarla da solo o serve il commercialista?

È una delle domande più frequenti, e la risposta è: **l'ente può inviarla in autonomia**. Il commercialista non è obbligatorio. La normativa prevede infatti due strade alternative.

1. Invio diretto da parte dell'ente

L'ETS può trasmettere la comunicazione direttamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Fisconline** o **Entratel**). Per farlo servono alcuni passaggi:

- **abilitare l'ente ai servizi telematici**: il legale rappresentante, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE), deve operare per conto dell'ente, eventualmente nominando un **gestore incaricato** (ad esempio il tesoriere o un volontario di fiducia);
- **predisporre il file** con i dati delle erogazioni secondo le **specifiche tecniche** pubblicate dall'Agenzia delle Entrate (molti gestionali per associazioni lo generano in automatico);
- **controllare il file** con il software di controllo messo a disposizione dall'Agenzia;
- **inviarlo** dall'area riservata del sito dell'Agenzia e **verificare la ricevuta**: se il file viene scartato, va corretto e reinviato entro i termini.

Questa soluzione è senza costi, ma richiede un minimo di dimestichezza con i servizi telematici e un registro delle donazioni ordinato e completo.

2. Invio tramite intermediario abilitato

In alternativa, l'ente può affidare la trasmissione a un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 322/1998: **commercialista**, consulente del lavoro o altro soggetto autorizzato, **vuol dire in questo caso il CSV Alto Adige.** In questo caso l'ente fornisce i dati delle erogazioni e l'intermediario si occupa della predisposizione e dell'invio telematico.

Attenzione: anche quando l'invio è delegato, **la responsabilità della correttezza dei dati resta dell'ente**. È quindi fondamentale che l'associazione raccolga e conservi correttamente codici fiscali, importi, date e modalità di pagamento di ogni donazione.

Quale scegliere?

- **Invio diretto**: indicato per enti con poche donazioni, una persona di riferimento disponibile e un gestionale che esporta il file nel formato richiesto.
- **Intermediario**: consigliato per enti con molti donatori, poco tempo a disposizione o già seguiti da un professionista per bilancio e dichiarazioni.

SANZIONI

Le sanzioni per omessa, tardiva o errata comunicazione

Chi non invia la comunicazione delle erogazioni liberali, la invia in ritardo o con dati errati è soggetto alle sanzioni dell'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014. È la norma che regola le violazioni sui dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata.

La sanzione è di **100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro**. Non si applica il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Ogni violazione viene quindi sanzionata separatamente. In via prudenziale, è opportuno considerare come "comunicazione" ogni singola erogazione liberale da trasmettere. Per un ente con molti donatori, l'importo complessivo può diventare rilevante.

La norma prevede alcuni correttivi:

- **nessuna sanzione** se i dati errati vengono corretti entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo, oppure entro 5 giorni dall'eventuale segnalazione dell'Agenzia delle Entrate;
- **sanzione ridotta a un terzo**, con un massimo di 20.000 euro, se la comunicazione corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza;
- possibilità di ridurre ulteriormente la sanzione con il **ravvedimento operoso**, purché prima che l'Agenzia abbia avviato un'attività di controllo.

Nella fase transitoria la comunicazione era facoltativa per gli enti sotto soglia, e il regime sanzionatorio era più attenuato. Per il primo anno di applicazione, il D.M. 3 febbraio 2021 escludeva le sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione. Restava invece sanzionato l'errore che portava il donatore a fruire indebitamente di detrazioni o deduzioni nella precompilata. Con l'obbligo esteso a tutti gli ETS a partire dalle erogazioni ricevute nel 2026, è ragionevole attendersi che il regime sanzionatorio ordinario si applichi a tutti gli enti.

Il consiglio pratico è rispettare la scadenza e verificare subito l'esito della trasmissione. Così eventuali scarti o errori si possono correggere entro i 5 giorni, senza sanzioni.

CHECKLIST PER LE ASSOCIAZIONI

Come prepararsi: consigli pratici

- **Raccogli il codice fiscale** dei donatori e il loro **consenso** al trattamento e alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
- **Incentiva i pagamenti tracciabili** (bonifico, carta, PayPal, SDD) e scoraggia i contanti.
- **Rilascia ricevute** (ad esempio con l'invio della quietanza per erogazioni liberali) che riportino i riferimenti normativi per la detrazione o deduzione.
- **Tieni un registro aggiornato** delle donazioni durante l'anno, distinguendo erogazioni liberali da quote associative, corrispettivi e contributi.
- **Verifica le istruzioni ufficiali** dell'Agenzia delle Entrate prima di ogni scadenza, perché le specifiche tecniche possono essere aggiornate.

IN BREVE

In sintesi

- **Chi:** Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (incluse le cooperative sociali, escluse le imprese sociali societarie);
- **Dal 2027** (erogazioni 2026): obbligo per tutti gli ETS, a prescindere dalle dimensioni.
- **Chi invia:** l'ente stesso tramite Fisconline/Entratel, oppure un intermediario abilitato (commercialista, CSV Alto Adige).
- **Fino al 2026:** obbligo solo sopra i 220.000 euro di entrate, facoltativa per gli altri.
- **Quando:** entro il 16 marzo di ogni anno.
- **Cosa:** erogazioni liberali tracciabili da persone fisiche, con codice fiscale del donatore, e relativi rimborsi.

Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ETS · Via Renon 33 B, 39100 Bolzano · info@dze-csv.it